



# COMUNE DI PESSINETTO

*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: [poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it](mailto:poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it)

pec: [pessinetto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:pessinetto@cert.ruparpiemonte.it)

Prot. N. 2657

ORDINANZA N. 04/2024

## **ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA**

**Strada intercomunale Gisola – Chiaves  
Strada intercomunale Tortore – Chiaves  
Sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico**

### ***IL SINDACO***

PREMESSO che occorre procedere con il taglio erba lungo i bordi delle strade intercomunali che uniscono rispettivamente le frazioni Gisola e Tortore del Comune di Pessinetto con la Frazione Chiaves del Comune di Monastero di Lanzo, per il tratto di competenza del Comune di Pessinetto;

VISTO che l'intervento prevede l'occupazione della sede stradale, con macchine operatrici e personale, per cui, vista anche la larghezza ridotta della carreggiata, risulta difficoltoso il transito di altri veicoli durante le operazioni di taglio dell'erba;

CONSIDERATO che esiste una viabilità alternativa, percorribile con una deviazione di pochi chilometri, in quanto le due strade rimarranno percorribili alternativamente;

RILEVATO che non esistono elementi ostativi alla sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico della strada in questione;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

## **ORDINA**

**per il tratto di competenza, la sospensione della circolazione mediante chiusura al traffico alternativamente delle strade intercomunali che collegano rispettivamente le frazioni Gisola e Tortore del Comune di Pessinetto con la Frazione Chiaves del Comune di Monastero di Lanzo dalle ore 07.00 alle ore 19.00, e comunque limitatamente al tempo di effettivo svolgimento delle operazioni, nei giorni lavorativi dal 08 al 12 luglio 2024, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di taglio erba sui bordi delle strade medesime, e la deviazione del traffico su percorsi alternativi costituiti dalla strada di volta in volta non interessata dalle operazioni;**

**Il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.**

**Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei Carabinieri e al Comune di Monastero di Lanzo.**

**La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.**

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 05 luglio 2024

**IL SINDACO**  
**TIRELLI Chiara**  
*Firmato digitalmente*